

vedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, ».

33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ».

34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco ».

35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.

37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro dell'ambiente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge emana, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. All'Ente parco è affidata la gestione del territori ricadenti nel Parco nazionale del Circeo, utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco.

2. 8. Vincenzo Bianchi.

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 cinque esperti cessano di far parte delle segreteria tecnica per le aree protette e da tale data l'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è conseguentemente rideterminata".

2. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 21.

2. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 24 sopprimere la lettera a).

2. 12. Pittella.

Al comma 24 sostituire la lettera a) con la seguente: a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “qualora siano designati dalla comunità del Parco membri del consiglio direttivo persone individuate espressamente nella qualità di sindaci, presidenti di comunità del Parco, la cessazione dalla suddetta carica comporta la decadenza dall’incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. I componenti decaduti restano, comunque, in carica fino all’avvenuta nomina dei sostituti.

2. 13. Pittella.

Al comma 24, sopprimere la lettera b).

2. 18. De Cesaris.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco è nominato dal presidente dell’ente parco previo concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e del comma 21 dell’articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998, per l’inserimento nel ruolo speciale di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell’ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, entro il 31 dicembre 1998, sono determinate le modalità di accesso al ruolo speciale, i requisiti richiesti e il numero complessivo dei posti del ruolo speciale. Il direttore del parco ha la qualifica di dirigente generale, ai fini del trattamento economico, dello stato giuridico e dei poteri

previsti dalle vigenti disposizioni sulla dirigenza degli enti pubblici ».

2. 14. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 25, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: in una rosa di tre candidati fino a: al quale si accede.

2. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 26.

2. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Caveri.

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole da: determinati i requisiti fino a: nonché con la seguente: determinate.

2. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 26, sopprimere il secondo periodo.

2. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 28, lettera b), capoverso, sostituire le parole: divieto di attività venatoria con la seguente: divieti.

2. 7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 29.

* **2. 10.** Foti, Alberto Giorgetti

Sopprimere il comma 29.

* **2. 16.** Turrone, Procacci

Al comma 30, sopprimere la lettera b).

2. 19. De Cesaris.

Al comma 30, lettera b), capoverso 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2. 17. Turrone, Procacci.

Sopprimere il comma 33.

*** 2. 15.** Procacci, Turrone

Sopprimere il comma 33.

***2. 20.** De Cesaris.

(A.C. 4792-B — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.

4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimerlo.

* **3. 6.** Riccio, Alberto Giorgetti, Foti.

Sopprimere il comma 3.

** **3. 2.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 3.

** **3. 7.** Foti, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 4.

3. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 4, sopprimere le parole: e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali.

3. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4792-B — sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Disposizioni varie).

1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: « le variazioni del luogo di custodia »

sono inserite le seguenti: « e l'avvenuto decesso »;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2. »;

c) al comma 6, le parole: « di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis ».

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « presente legge », sono aggiunte le seguenti: « nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale ».

4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « di pubblico spettacolo », sono aggiunte le seguenti: « e nei pubblici esercizi ».

5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e » sono sostituite dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o ».

6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « è versato all'entrata del bilancio dello Stato » sono inserite le seguenti: « per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime ».

8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.

9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di con-

cessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di

cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; *b*) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 ».

14. All'articolo 12-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: « della convenzione di Washington » sono aggiunte le seguenti: « e dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 ».

15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: « L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa ».

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per

l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.

18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991. Le

risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: « e non superiore ai due anni » sono sostituite dalle seguenti: « e non superiore ai tre anni ».

21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine « affinazione » di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.

22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava ».

23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: « né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi ».

24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « costituiscono il » sono sostituite dalle seguenti: « sono obbligati a partecipare al » ed è aggiunto il seguente periodo: « Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio

nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio ».

25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « e 47, comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « , 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 ».

26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: « I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata ».

27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio ».

28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

29. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: « Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione *pro-quota* delle quantità sopra indicate, nonchè determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4 ».

30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma ».

31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 24, alle parole: sono obbligati a partecipare a premettere le seguenti: con un fatturato annuo superiore a lire un miliardocinquecentomilioni.

4. 1. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 24, alle parole: sono obbligati a partecipare al premettere le seguenti: con

un fatturato annuo superiore ad un miliardo di lire.

4. 2. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 24, alle parole: sono obbligati a partecipare al premettere le seguenti: con un fatturato annuo superiore a lire cinquecentomilioni.

4. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 29.

4. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 29, al capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 500.

4. 7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 29, al capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 600.

4. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 29, al capoverso, primo periodo, sostituire la cifra: 800 con la seguente: 700.

4. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4792-B — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792-B, recante nuovi interventi in campo ambientale;

ritenuto opportuno evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa il riutilizzo di materiali derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava;

impegna il Governo

fatte salve le esclusioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, a considerare che i materiali da scavo non pericolosi e i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava — utilizzati, tal quali in attività o processi produttivi ovvero per interventi di ripristino e di sistemazione dei terreni o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili — non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tali destinazioni, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso.

9/4792-B/1 Fontan, Pittino, Formenti, Oreste Rossi, Guido Dussin, Fongaro, Ballaman, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4792-B, recante nuovi interventi in campo ambientale;

impegna il Governo

a considerare, gli scarti di legno vergine provenienti dall'industria della lavorazione del legno o da qualsiasi altra lavorazione o attività, non soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora reimpiegati direttamente.

9/4792-B/2 Pittino, Fontan, Formenti, Oreste Rossi, Guido Dussin, Fongaro, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4792-B

impegna il Governo

a predisporre annualmente una relazione, da inviare alle competenti Commissioni parlamentari, sull'organizzazione, sulla gestione e sulle attività svolte dagli Enti parco.

9/4792-B/3 Stradella, Radice.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4792-B

impegna il Governo

a predisporre annualmente un elenco di tutte le strutture e gli organismi operanti in campo ambientale che si avvalgano di soggetti cui viene erogata a qualsiasi titolo un'indennità, specificando per ciascun soggetto il ruolo ricoperto e la relativa indennità.

9/4792-B/4 Radice, Stradella.

La Camera,

premesso che:

in data 2 maggio 1997 veniva emessa un'ordinanza del Consiglio dei Ministri con cui all'articolo 4 si delegava il Prefetto di Napoli all'apertura di una discarica nella ex cava SARI di Terzigno nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 sulle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio prevede l'autorizzazione dell'Ente Parco per l'apertura di discariche di rifiuti solidi urbani in zona 2;

il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, a partire dal giugno 1995, per cinque volte ha deliberato il parere contrario alla localizzazione della discarica;

in data 31 marzo 1998 veniva emessa una nuova ordinanza del Consiglio dei ministri in cui non si faceva più alcun accenno alla discarica della ex SARI ma si rinviava alle precedenti ordinanze per tutto quanto non compreso;

in data 17 marzo 1998 il TAR Campania emetteva una sentenza di sospensione del provvedimento ritenendo illogica l'allocazione di una discarica di rifiuti in un'area protetta;

i consigli comunali di Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Boscotrecase, Massa di Somma, nonché la Comunità del Parco e la Provincia di Napoli manifestavano a più riprese la loro contrarietà alla discarica di rifiuti nel Parco Nazionale del Vesuvio,

considerato che:

l'ordinanza del Consiglio dei Ministri attribuisce poteri straordinari al prefetto di Napoli appellandosi alla legge sulle calamità naturali e la questione dei ritardi nello smaltimento dei rifiuti in Campania non è una calamità naturale;

il Servizio Geologico Nazionale ha espresso perplessità tecniche sul sito facendo rilevare i rischi di frana e di dissesto idrogeologico della zona;

il Dipartimento di Zoologia dell'Università Federicoiana di Napoli ha riscontrato nella zona dove si vorrebbe collocare la discarica la presenza di specie animali di particolare interesse faunistico, ritornate in loco in seguito alla istituzione del Parco nazionale;

con l'istituzione del Parco nazionale si sono dati evidenti segnali di svolta nella politica territoriale vesuviana con la demolizione di case abusiva (anche di affiliati a clan camorristici), con la scomparsa del devastante fenomeno degli incendi boschivi, con l'estinzione del bracconaggio, con la chiusura di tutte le discariche abusive del territorio vesuviano, un tempo tristemente famoso perché luogo di scarico di rifiuti di ogni genere da parte di clan malavitosi legati alla camorra;

l'allocazione della discarica vanificherebbe tutti questi sforzi e offuscherebbe l'immagine positiva che fino ad oggi il Parco ha saputo conquistarsi, deludendo non poco le popolazioni vesuviane che proprio grazie alla istituzione dell'area protetta hanno finalmente visto chiudere le discariche sul loro territorio;

l'istituzione del parco Nazionale ha indotto privati ad investire in iniziative imprenditoriali turistiche, agricole e agrituristiche che verrebbero vanificate con l'apertura della discarica;

il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nell'ambito di una serie di iniziative tese al recupero ambientale di aree degradate che hanno, tra l'altro, consentito di avviare procedure per il recupero della ex cava del Carcavone nei comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma, ha deliberato il 22 settembre 1998 lo stanziamento di fondi per la riqualificazione ambientale dell'area in cui sarebbe prevista la discarica;

la stessa incomberebbe sui centri abitati di Boscotrecase, Boscoreale e Trecase arrecando non pochi disagi agli abitanti dei comuni;

la Regione Campania ha in atto la gara per la costruzione degli impianti di termodistruzione e cogenerazione, la cui entrata in funzione è prevista per la metà del 1999 e che pertanto la discarica verrebbe colmata solo in parte comportando maggiori danni ambientali e maggiori costi per il risanamento;

la Legambiente in una perizia giurata di valutazione d'impatto ambientale presentata al TAR Campania individuava siti alternativi ubicati fuori dal territorio del Parco nazionale,

impegna il Governo:

a chiedere alla Prefettura di Napoli di verificare la compatibilità dei siti alternativi;

a fare verifiche su come sia stato possibile individuare la localizzazione di

una discarica in un'area protetta senza cercare soluzioni alternative stante la posizione contraria dell'Ente Parco;

a fare verifiche sulla proprietà della ex cava SARI di Terzigno e sul perché la si sia prescelta.

9/4792-B/5 Siola, Gerardini, Zagatti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che:

il Corpo Forestale dello Stato (CFS) tramite l'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD) gestisce attualmente 130 riserve naturali distribuite su gran parte del territorio nazionale per una superficie di più di 100.000 ha;

questa rete di aree protette, avviata nel 1959, salvaguarda un patrimonio naturalistico ed ambientale di inestimabile valore, grazie alle scelte operate nel corso degli anni dai suoi amministratori e costituisce spesso il nocciolo più integro dei nuovi parchi nazionali e del sistema delle aree protette del nostro Paese;

in particolare le Riserve Naturali Biogenetiche sono volte principalmente alla tutela di aree forestali prioritarie per la salvaguardia del patrimonio genetico delle nostre specie arboree e contribuiscono, in modo rilevante, alla conservazione della biodiversità in conformità ai criteri della Convenzione internazionale stipulata a Rio nel 1992;

il bagaglio di esperienza accumulato dagli amministratori e dal personale dall'ex ASFD nella gestione delle riserve naturali rappresenta un patrimonio prezioso a cui viene fatto riferimento anche nei parchi nazionali di nuova istituzione;

alcuni Enti di gestione (Parco delle Dolomiti Bellunesi e Parco delle Foreste Casentinesi, ecc.) hanno stipulato convinzioni attraverso le quali affidano al CFS lo

svolgimento di attività e la realizzazione di opere nelle riserve biogenetiche incluse nei territori dei parchi;

negli uffici di amministrazione a cui fanno capo le riserve biogenetiche inserite in parchi nazionali sono impiegati circa 500 operai tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che ha acquisito un ottimo livello di professionalità nei lavori di manutenzione delle aree protette,

impegna il Governo:

affinché nella predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sarà predisposto l'affidamento in gestione agli Ente Parco delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituiti su proprietà pubbliche e ricadenti all'interno dei parchi nazionali, siano garantiti, anche attraverso accordi convenzionali con l'attuale organismo di gestione, lo stesso grado di attenzione e di tutela degli ecosistemi, nonché previa concertazione con le organizzazioni sindacati, gli attuali livelli occupazionali;

a definire l'allocazione e la gestione dei beni affidati alla ex ASFD, oggi rientrante nelle attività del Corpo Forestale dello Stato ed ubicate al di fuori dei territori dei parchi nazionali, nel quadro della riforma in corso degli assetti del Ministero per le politiche agricole e del Corpo Forestale dello Stato tenendo conto dei preminenti impegni derivanti dalla sottoscrizione da parte del nostro Paese di accordi e convinzioni internazionali in materia di biodiversità.

9/4792-B/6 Gerardini, Zagatti.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge « Nuovi interventi in campo ambientale » (C 4792-B) all'esame della Camera, prevede all'articolo 4, comma 27, un comma aggiuntivo - il 7-ter - al decreto legislativo n. 22 del 1997,

secondo cui « i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività »;

secondo alcune interpretazioni per « attività di manutenzione e assistenza » sono da intendersi tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica e non solo quelle legate all'assistenza sanitaria, purché finalizzate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

la norma, pur nella sua chiarezza, richiede una ulteriore precisazione che meglio espliciti il riferimento anche ai rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione tecnica, consentendo con ciò di chiarire che le connesse agevolazioni sono previste ai soli fini del deposito temporaneo dei rifiuti;

impegna il Governo

a rendere esplicito, facendo anche ricorso a circolari interpretative, che quanto previsto dall'articolo 4, comma 27 (che aggiunge il comma 7-ter al decreto legislativo 22 del 1997) del provvedimento in esame, relativo ai « rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria », si riferisce anche ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza tecnica, e ciò comunque ai fini del deposito temporaneo di tali rifiuti.

9/4792-B/7 Turrone, Pecoraro Scanio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4792-B, recante nuovi interventi in campo ambientale, ed in particolare l'articolo 4, concernente disposizioni varie in materia ambientale;

tenuto conto che ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, fino al 31 dicembre 1999, è consentito il prelievo, per mezzo di pozzi artesiani, delle acque di falda necessarie

per l'irrigazione delle coltivazioni orticole nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmus;

considerato che nel litorale del Cavallino esistono circa 700 aziende agricole, in parte condotte da giovani imprenditori preparati tecnicamente, responsabili, sensibili e rispettosi dell'ambiente in cui operano;

considerato altresì che il settore agricolo rappresenta uno dei settori economici più importanti della zona, in quanto, complessivamente, operano nel campo agricolo circa 2.500 persone, ai quali vanno aggiunti parecchi operai agricoli;

tenuto conto che il consorzio di bonifica « Basso Piave » ha presentato lo scorso anno agli organi istituzionali competenti, un progetto per la realizzazione di un acquedotto rurale, che necessita di ampi margini temporali a disposizione per poter concludere il suo iter procedurale e attuativo;

considerata la crescente preoccupazione tra i coltivatori interessati circa la ovvia impossibilità della realizzazione dell'opera entro il termine della scadenza fissato dalla citata legge n. 206 del 1995;

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti necessari, affinché vengano prorogati per 6 mesi i termini di scadenza fissati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, fino a quando non verrà realizzato l'acquedotto rurale nel litorale di Cavallino Treporti, già progettato dal consorzio di bonifica « Basso Piave ».

9/4792-B/8 Cavaliere.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

preso atto che il disegno di legge in discussione si occupa di alcune materie già

trattate nella legge quadro sulle aree protette del 1991;

segnalato come il comma 36 dell'articolo 2 riguardi anche l'equiparazione delle funzioni fra le guardie del parco del Gran Paradiso ed il corpo forestale dello Stato;

rilevato come della materia si occupasse già il decreto ministeriale n. 436 del 20 novembre 1997, che opportunamente ribadisce che nel territorio valdostano operi non già il corpo forestale dello Stato bensì il corpo forestale della Regione Valle d'Aosta;

impegna il Governo

a tenere comunque conto nell'applicazione del citato comma del decreto ministeriale n. 436 del 20 novembre 1997.

9/4792-B/9 Detomas, Caveri.

La Camera,

segnalato come resti ancor irrisolto il tema delle sedi dell'ente parco del Gran Paradiso, essendo stato espunto dal decreto ministeriale n. 436 del 20 novembre 1997 l'articolo che confermava la sede di Torino ed Aosta e prevedeva una sede a Ceresole Reale;

ribadito come secondo la legge-quadro, l'ente dovrebbe avere sede dentro il parco (vi è già una giurisprudenza riguardante il parco d'Abruzzo);

impegna il Governo

come già concordato con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte a trovare una soluzione rapida al problema delle sedi del parco nazionale del Gran Paradiso nel rispetto sia delle sedi tradizionali che della necessità di assicurare un coinvolgimento del territorio del parco.

9/4792-B/10 Caveri, Detomas.

La Camera,

considerato che il comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 476 del 20 novembre 1977 prevede che i rivenditori debbano mettere a disposizione del pubblico nel proprio punto di vendita un contenitore per il conferimento di pile ad accumulatori usati;

considerato anche che lo stesso comma prevede che il rivenditore debba conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta a svuotamento del contenitore;

considerato ancora che il problema investe una miriade di piccoli e medi punti vendita del territorio nazionale che di fatto vengono a svolgere un « servizio di pubblica utilità » per cui non pare opportuno gravare i gestori di adempimenti burocratici di difficile se non impossibile attuazione;

rilevato che i cassonetti posti nei punti vendita possono essere agevolmente assimilati ai cassonetti ubicati negli spazi pubblici;

impegna il Governo

ad emanare una interpretazione autentica della norma ed una circolare esplicativa chiarendo che i rivenditori non debbano dotarsi di un registro di carico e scarico, che richiederebbe oltretutto la presenza di un addetto fisso al contenitore di raccolta, ma solo di un formulario di identificazione.

9/4792-B/11 Duilio, Casinelli, Gerardini.

La Camera,

considerato che con il provvedimento in esame viene prevista una sanzione amministrativa per il mancato conferimento, ai consorzi obbligatori degli oli e grassi vegetali e del polietilene, dei relativi rifiuti pericolosi;

rilevato che la norma appare opportuna e condivisibile nella logica di « invogliare » al conferimento di rifiuti pericolosi;

rilevato anche che per il mancato conferimento ad altri consorzi obbligatori non è prevista alcuna sanzione;

impegna il Governo

a prevedere l'applicazione di una pari sanzione amministrativa anche per il mancato conferimento al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

9/4792-B/12 Casinelli, Gerardini.

La Camera,

condiviso l'obiettivo prioritario di rafforzare le politiche ambientali anche attraverso il potenziamento del ruolo degli Enti Parco Nazionale, quali strumenti di promozione e di sviluppo ecosostenibile;

premesso che vi sono Enti Parco di recente istituzione che si sono avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo determinato;

qualora tali assunzioni fossero avvenute a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive;

posto che tale personale abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche definitivamente approvate;

al fine di assicurare futuro gestionale e amministrativo delle Aree Protette, secondo i principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

affinché preveda in sede di prima copertura delle piante organiche degli Enti Parco Nazionale, per il suddetto personale, una specifica forma concorsuale del tipo « corso concorso » o « concorso riservato ».

9/4792-B/13 Pittella.

La Camera,

premesso che:

in data 2 maggio 1997 veniva emanata un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che, all'articolo 4 delegava il prefetto di Napoli all'apertura di una discarica nella ex cava Sari di Terzigno nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 sulle misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Vesuvio prevede l'autorizzazione dell'Ente parco per l'apertura di discariche di rifiuti solidi urbani in zona 2;

il consiglio direttivo dell'Ente parco, a partire dal giugno 1995, per cinque volte ha deliberato il parere contrario alla localizzazione della discarica;

in data 31 marzo 1998 veniva emanata una nuova ordinanza in cui non si faceva più alcun accenno alla discarica della ex Sari ma si rinviava alle precedenti ordinanze per tutto quanto non compreso;

in data 17 marzo 1998 il Tar Campania emetteva una sentenza in sospensione del provvedimento ritenendo illogica l'allocazione di una discarica di rifiuti in un'area protetta;

i consigli comunali di Boscoreale, San Giuseppe Vesuviano, Trecase, Boscotrecase, Massa di Somma, nonché la comunità del Parco e la provincia di Napoli hanno manifestato a più riprese la loro contrarietà alla discarica di rifiuti nel Parco Nazionale del Vesuvio;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce poteri straordinari al prefetto di Napoli appellandosi alla legge sulle calamità naturali mentre la questione dei ritardi nello smaltimento dei rifiuti in Campania non è una calamità naturale;

il Servizio geologico nazionale ha espresso perplessità tecniche sul sito, fa-

cendo rilevare i rischi di frana e di dissesto idrogeologico della zona;

il dipartimento di zoologia dell'Università federiciana di Napoli ha riscontrato nella zona dove si vorrebbe collocare la discarica la presenza di specie animali di particolare interesse faunistico, ritornate in loco in seguito alla istituzione del parco nazionale;

con l'istituzione del parco nazionale si sono dati evidenti segnali di svolta nella politica territoriale vesuviana con la demolizione di case abusive (anche di affiliati a clan camorristici), con la scomparsa del devastante fenomeno degli incendi boschivi, con l'estinzione del bracconaggio, con la chiusura di tutte le discariche abusive del territorio vesuviano, un tempo tristemente famoso perché luogo di scarico di rifiuti di ogni genere da parte di clan malavitosi legati alla camorra;

l'allocazione della discarica vanificherebbe tutti questi sforzi e offuscherebbe l'immagine positiva che fino ad oggi il parco ha saputo conquistarsi, deludendo non poco le popolazioni vesuviane che proprio grazie alla istituzione dell'area protetta hanno finalmente visto chiudere le discariche sul loro territorio;

l'istituzione del parco nazionale ha indotto privati a investire in iniziative imprenditoriali turistiche, agricole e agrituristiche che verrebbero vanificate con l'apertura della discarica;

il consiglio direttivo dell'ente parco nell'ambito di una serie di iniziative tese al recupero ambientale di aree degradate che hanno, tra l'altro, consentito di avviare procedure per il recupero della ex cava del Carcavone nei comuni di Pollena Trocchia e Massa di Somma, ha deliberato il 22 settembre 1998 lo stanziamento di fondi per la riqualificazione ambientale dell'area in cui sarebbe prevista la discarica;

la stessa incomberrebbe sui centri abitati di Boscotrecase, Boscoreale e Tre-case arrecando non pochi disagi agli abitanti dei comuni;

la regione Campania ha in atto la gara per la costruzione degli impianti di termodistruzione e cogenerazione, la cui entrata in funzione è prevista per la metà del 1999 e che pertanto la discarica verrebbe colmata solo in parte comportando maggiori danni ambientali e maggiori costi per il risanamento;

la Legambiente in una perizia giurata di valutazione d'impatto ambientale presentata al Tar Campania individuava siti alternativi ubicati fuori dal territorio del Parco nazionale;

impegna il Governo:

a chiedere alla prefettura di Napoli di verificare la compatibilità dei siti alternativi;

a verificare in che modo si sia individuata la localizzazione di una discarica in un'area protetta senza cercare soluzioni alternative stante la posizione contraria dell'Ente Parco e per quali motivi si sia scelta la ex cava.

9/4792-B/14 Procacci, Turrone, Pecoraro Scanio, Albanese.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

il problema degli incendi costituisce in tutto il Paese e oramai per tutti i mesi dell'anno un grave attentato all'ecosistema del nostro patrimonio boschivo;

impegna il Governo

a reperire fondi necessari per un'incentivazione ai soggetti interessati al fine di

consentire un utilizzo alternativo di paglie, stoppie e residui colturali e forestali.

9/4792-B/15 Albanese, Molinari.

La Camera,

premesso che:

il fiume Basento in Basilicata, lungo 148 chilometri, è un corso d'acqua che sta subendo continuamente attentati ecologici che ne alterano l'equilibrio ambientale;

è stata presentata una proposta di legge per la istituzione di un parco fluviale del Basento (atto C. 4969);

il Basento è un fiume cui la Basilicata è molto legata per motivi economici, storici, culturali e ambientali;

impegna il Governo

ad attivarsi con la regione Basilicata e gli enti locali interessati, nonché con le associazioni ambientaliste per trovare di concerto una soluzione al grave problema dell'inquinamento del Basento che ne rischia la sua morte ecologica.

9/4792-B/16 Molinari.